

5 - TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONI CIVILI - 18.6.2014 -

- SEPARAZIONE DEI CONIUGI -  
- ADDEBITO - IN GENERALE -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
Seconda sezione civile

SENTENZA  
Nr. 1625  
In data 2/08/14  
Nr. Cron. 7882  
Nr. Reg. 672/07

Agg. No. 1  
Separazione  
giudiziale

Il Tribunale di Modena riunito in camera di consiglio in persona dei  
Magistrati

DOTT. ORNELLA D'ORAZI  
DOTT. ESTER RUSSO  
DOTT. GIUSEPPE PAGLIANI

PRESIDENTE  
GIUDICE REL  
GIUDICE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 1321/2007 introdotto con ricorso avente ad oggetto  
richiesta di separazione giudiziale da:

Avv. P. Muscettola e M. Morara

nei confronti di

C

avv. F. Fiorini e M. Pighi

Con l'intervento del PM

Conclusioni delle parti come da verbale di udienza 20.3.2014

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.1.2007 conveniva in giudizio esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il medesimo il 29.5.1993 in a. Precisava che dall'unione erano nati i figlio , il .1996 e , il 2003.

Affermava che la convivenza era divenuta insostenibile a cagione delle condotte inadeguate del marito.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la separazione personale con addebito al medesimo.

Si costituiva il resistente aderendo alla richiesta principale di pronuncia della separazione e facendo domanda riconvenzionale di addebito.

All'udienza presidenziale veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.

Nel corso dell'attività istruttoria si disponeva l'intervento dei SS a cagione dell'alto livello di conflittualità della coppia e della sofferenza psichica dei minori nonché perizia psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale ~~dei predetti~~ e le migliori condizioni di affido e di collocazione dei minori predetti.



All'udienza in data 20.3.2014 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

Il Gi, previa concessione dei termini ex art. 109 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La persistenza di un altissimo livello di conflittualità tra i coniugi ed il tempo trascorso in regime di separazione denotano il venir meno dell'affectio maritalis, di talchè la richiesta principale delle parti merita accoglimento.

Le reciproche richieste di addebito devono essere rigettate.

Invero, vi è prova che entrambi i coniugi abbiano intrattenuto in costanza di matrimonio relazioni extraconiugali, violando in tal modo l'obbligo di fedeltà.

La reciprocità delle condotte contrarie ai doveri del matrimonio denota la circostanza secondo cui il venir meno dell'affectio maritalis ha costituito la causa e non piuttosto la conseguenza dei tradimenti consumati.

), dovrà essere affidato ad entrambi i genitori e rimarrà collocato presso il domicilio materno.

L'abitazione familiare sita in Modena Via \_\_\_\_\_ di proprietà esclusiva di \_\_\_\_\_, dovrà essere assegnata alla \_\_\_\_\_ cagione della convivenza con il figlio minore e con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente.

Gli incontri del minore col padre dovranno essere regolamentati come da dispositivo.

A

Il                    dovrà contribuire al mantenimento di entrambi i figli, essendo                    maggiorenne ma non ancora autosufficiente, previa corresponsione diretta a                    della somma mensile di euro 200,00 e alla                    nell'interesse del minore                    , della somma mensile di euro 200,00 e dovrà rimborsare alla                    il 50% delle spese straordinarie documentate e dalla medesima sostenute nell'interesse di figli.

Le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento dovranno essere aggiornate secondo istat annualmente.

La reciproca soccombenza comporterà la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo il procedimento introdotto con ricorso, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, pronuncia la separazione personale dei coniugi

e

Affida                    ad entrambi i genitori.

Dispone che il medesimo resti collocato presso l'abitazione materna.

Assegna la casa familiare sita in Modena Via                    con i relativi arredi, a

Dispone che il minore trascorra col padre week end alternati dal venerdì alla domenica sera.

Un pomeriggio alla settimana con eventuale pernottamento.

Sette giorni durante le festività natalizie alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;

tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;

15 giorni durante le ferie estive, in periodo comunicato entro il 15 maggio.

Dichiara tenuto il \_\_\_\_\_ a versare direttamente a \_\_\_\_\_, ormai maggiorenne, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00;

e alla \_\_\_\_\_ a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di entrambi i figli, laddove documentate.


Le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento saranno rivalutate secondo istat annualmente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione del Tribunale di Modena in data 18.6.2014

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Ester RUSSO



IL PRESIDENTE

Dott. ORNELLA D'ORAZI

